

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso AT.39610 — Cavi elettrici), nella parte in cui riguarda le ricorrenti.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *L'ABB Ltd e l'ABB AB sono condannate alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 303 dell'8.9.2014.

Sentenza del Tribunale del 12 luglio 2018 — Taihan Electric Wire / Commissione

(Causa T-446/14) ⁽¹⁾

(«Concorrenza — Intese — Mercato europeo dei cavi elettrici — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 101 TFUE — Infrazione unica e continuata — Barriere insormontabili — Inapplicabilità dell'articolo 101 TFUE — Durata della partecipazione — Parità di trattamento — Calcolo dell'importo dell'ammenda — Valore delle vendite — Gravità dell'infrazione — Circostanze attenuanti — Competenza estesa al merito»)

(2018/C 328/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Taihan Electric Wire Co. Ltd (Anyang-si, Corea del Sud) (rappresentanti: R. Antonini e E. Monard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan, C. Giolito e H. van Vliet, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta, da un lato, all'annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso AT.39610 — Cavi elettrici), nella parte in cui riguarda la ricorrente, e, dall'altro, alla riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta a quest'ultima.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Taihan Electric Wire Co. Ltd è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 282 del 25.8.2014.